

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TREVISO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

elettivamente domiciliata a (TV) presso lo studio dell'Avv.to

che la rappresenta e difende come da procura a
margine dell'atto di citazione

parte attrice

nei confronti di

VENETO BANCA S.C.P.A.

elettivamente domiciliata a presso lo studio degli Avv.ti

che la rappresentano e
difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta

parte convenuta



causa iscritta al nr. _____ ed avente ad oggetto: contratto bancario.
trattenuta in decisione all'udienza del 28/11/2014 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per _____:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale contrariis reiectis,
accogliere la domanda come proposta dalla attrice in atto di citazione e
dunque accertare e dichiarare la illegittimità della applicata prassi di
capitalizzazione degli interessi a debito con qualsiasi periodicità, interessi
ultralegali, dell’addebito di somme e per spese fisse di chiusura del conto e
commissioni di massimo scoperto e, per l’effetto, condannare la convenuta a
rettificare il saldo annotandolo e versando in conto la somma di euro
36.665,93 (così composta: euro 7.407,43 a titolo di commissioni di massimo
scoperto, euro 1.756,26 a titolo di spese fisse di chiusura del conto, euro
27.502,24 a titolo di interessi composti non dovuti) oltre interessi legali di
mora calcolati dalla data della domanda al momento del saldo effettivo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per
consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%)
IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello
scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e
non riscosso diritti ed onorari”.

per VENETO BANCA S.C.P.A:

“In via preliminare



Dichiarare l'attrice decaduta dalla possibilità di contestare ed impugnare l'applicazione di interessi, spese ed altro con riferimento al contratto di conto corrente n.

Nel merito in via principale

Dichiarare inammissibili e, comunque, respingere in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della convenuta Veneto Banca S.c.p.a., alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte svolte in atti.

Nel merito in via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui dovesse considerarsi nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi,

-dichiarare, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla ripetizione di somme, a qualsivoglia titolo, relative ad operazioni antecedenti al 18.03.2001;

-accertare l'intervenuto adeguamento da parte dell'allora Veneto Banca S.c.a.r.l. rispetto alla delibera CICR 09.02.2000 ed accertata l'avvenuta comunicazione di tale adeguamento alla ditta

dichiarandosi legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dall'01.07.2000;

- dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale, ovvero in via ulteriormente graduata annuale, per il periodo precedente all'01.07.2000 e conseguentemente rapportare a tali alternative modalità temporali di addebito tutti i conteggi correlati alle domande avversarie.

In ogni caso



Spese ed onorari di lite integralmente rifusi, oltre ad IVA, C.A.P. e 15 % spese generali”.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione notificato il 18/3/2011, _____

ha convenuto in giudizio Veneto Banca s.p.a., ora Veneto Banca s.c.p.a., chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente trattenute sul conto corrente nr. _____ acceso il 13/12/1984 presso la agenzia di Montebelluna dell'allora Banca Popolare di Asolo e Monbelluna scarl, a titolo di interessi composti, commissioni di massimo scoperto, spese di chiusura periodica del conto (calcolate dall'attrice in euro 46.608,77 complessivamente).

La banca ha eccepito la decadenza ex art. 1832 cod. civ. per non avere la correntista mai contestato né impugnato gli estratti conto; ha eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione degli indebiti relativi al periodo precedente il 18/3/2001; nel merito, la infondatezza della pretesa attorea e comunque la irripetibilità di quanto pagato in esecuzione di una obbligazione naturale.

Espletata CTU contabile, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte.

Dagli atti e documenti di causa e dalla CTU contabile (al cui contenuto qui ci si riporta) risulta che dalla nascita del rapporto contrattuale al 30/9/2009, data dell'ultimo documento contabile disponibile, la banca ha illegittimamente addebitato sul conto corrente in oggetto la somma di euro 36.665,93 - di cui euro 7.407,43 per commissioni di massimo scoperto non



dovute, euro 1.756,26 per spese fisse di chiusura periodica del conto, euro 27.502,24 per interessi anatocistici.

Rispetto alle eccezioni e deduzioni delle parti va osservato, in sintesi:

- il metodo c.d. sintetico utilizzato dal CTU in mancanza degli estratti conto ha portato ad un risultato comunque attendibile; lo stesso consulente tecnico della banca, che pure ha contestato il metodo, si è detto d'accordo sul fatto che si tratti di "metodi ricostruttivi che si ritiene approssimino con sufficiente grado di precisione il reale andamento del conto" (v allegato nr 4 ter alla CTU). Quindi, il metodo sintetico porta ad un risultato sufficientemente certo circa l'andamento del conto e i relativi addebiti, salvo che la banca voglia dimostrare, producendo tempestivamente gli estratti conto, un diverso andamento.

- la mancata contestazione degli estratti conto non rileva (v Cass. nr. 11626/2011: "*... ai sensi dell'art. 1832 c.c. la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate e ... tuttavia l'approvazione del conto non impedisce l'ammissibilità di censure concernenti la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivano ed è compatibile con la contestazione che le singole registrazioni sono conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque di una situazione illecita, perché i titoli contrattuali che sono alla loro base rimangono regolati dalle norme generali sui contratti... "*");



- il riferimento alla irripetibilità delle obbligazioni naturali non è pertinente perché nessun pagamento “spontaneo” può ravvisarsi nel genere di rapporti in questione, disciplinati in concreto da regole imposte sostanzialmente in via unilaterale dalle banche.

- in materia di anatocismo trimestrale vale l’ormai consolidato principio per cui la prassi un tempo seguita in materia dalle banche deve ritenersi senz’altro illegittima (v. Cass nr. 2374/99 e nr. 3096/99 e poi Cassazione a Sezioni Unite nr. 21095/2004; nello stesso senso è la successiva unanime giurisprudenza); se anche la banca successivamente alla delibera CICR del 2000 ha operato la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con identica periodicità e nel rispetto delle condizioni poste dalla delibera, tuttavia per rendere legittima la capitalizzazione occorre che la stessa sia frutto di un accordo, non potendo discutersi di modifica “*in melius*” rispetto ad una clausola in precedenza nulla.

Si deve inoltre escludere di poter convertire la capitalizzazione trimestrale con quella semestrale o annuale, in mancanza di un meccanismo normativo di sostituzione delle clausole contrattuali che consenta l’applicazione di una capitalizzazione con cadenza temporale diversa; ciò che è stato confermato da ultimo da Cass. SSUU nr. 24418/2010.

- la regola in tema di prescrizione è dettata da Cass SSUU nr 24418/2010; ed infatti entrambe le parti fanno riferimento alla necessità di distinguere i versamenti aventi funzione solutoria da quelli aventi natura meramente ripristinatoria della provvista; solo per i primi il termine di prescrizione decorre dalla data della annotazione.



L'onere della indicazione dei versamenti aventi natura di pagamento (perché extra-fido o in assenza di fido) e della relativa prova grava sulla banca che ha eccepito la prescrizione.

Su questo punto si è pronunciata recentemente Cass nr. 4518/2014 secondo cui “ ... i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto. Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni ... ”

Nel nostro caso la banca non ha provato quali annotazioni corrispondano a pagamenti anziché a versamenti ripristinatori della provvista, come deve presumersi per quanto detto sopra e perché il conto in esame era all'evidenza “affidato”, non essendo plausibile che la banca abbia tollerato un saldo passivo come quello documentato senza reagire in alcun modo, ad esempio con la segnalazione alla Centrale Rischio, in assenza di affidamento.

Poiché il conto corrente è ancora aperto, non è possibile una pronuncia di condanna, bensì una pronuncia di mero accertamento.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr.

così decide:



1. accerta che sul conto corrente nr. 46905, intestato a
presso Veneto Banca scpa agenzia di
Montebelluna, è stata illegittimamente annotata a debito la complessiva
somma di euro 36.665,93 - di cui euro 7.407,43 per commissioni di massimo
scoperto, euro 1.756,26 per spese fisse di chiusura periodica del conto, euro
27.502,24 per interessi anatocistici;
2. condanna Veneto Banca scpa alla rifusione delle spese di lite in favore di
spese che si liquidano
complessivamente in euro 7.200 per compenso professionale ed euro 450 per
anticipazioni; oltre rimborso spese generali, IVA e CP; oltre alla rifusione
della spesa di CTP pari ad euro 4.158; con distrazione a favore del
procuratore antistatario che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non
riscosso diritti ed onorari;
3. pone la spesa della CTU a carico di Veneto Banca scarl.

Treviso, 24/3/2015

Il giudice
Susanna Menegazzi

